

Codice penale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251

Codice penale [codice penale]
Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO DODICESIMO. Dei delitti contro la persona - CAPO PRIMO. Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Articolo 590 sexies

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

(1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 6, L. 08.03.2017, n. 24 con decorrenza dal 01.04.2017.